

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 2090. 2002

ADDI' 2090. 2002 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO

DELIBERAZIONE N° 1098

Proposta di legge regionale concernente:
"Interventi per il recupero e la valorizzazione della Via Appia Antica".



OGGETTO: Proposta di Legge Regionale concernente "Interventi per il recupero e la valorizzazione della Via Appia Antica"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

PREMESSO che il tracciato della Via Appia Antica costituisce un'entità unitaria la cui valenza storico-archeologica è rafforzata dal contesto ambientale e paesistico dei territori che essa attraversa;

CONSIDERATO che il percorso nel territorio laziale della Via Appia Antica è caratterizzato dalla presenza contigua di specifiche emergenze ambientali e paesaggistiche che, integrandosi con resti archeologici, elementi architettonici ed altre testimonianze delle attività antropiche, costituiscono un patrimonio culturale unico e peculiare;

CONSIDERATO che le caratteristiche del tracciato della Via Appia Antica nel Lazio costituiscono un fattore capace di coinvolgere a tutti i livelli i soggetti che hanno interesse per la tutela del patrimonio ambientale e culturale esistente;

ATTESO che la Regione Lazio ha provveduto alla tutela ed alla valorizzazione di alcuni territori e siti di notevole valenza ambientale attraversati dalla Via Appia Antica, con l'istituzione di Aree Naturali Protette e Monumenti Naturali, tra cui il Parco Regionale dell'Appia Antica, il Parco Regionale dei Monti Aurunci, il Monumento Naturale Tempio di Giove Anxur, il Parco Regionale di Scauri e Monte di Gianola;

CONSIDERATO che l'Area Giuridico Legislativa ha definito, d'intesa con la struttura proponente, l'articolato di legge sotto il profilo tecnico-giuridico;

CONSIDERATO il parere favorevole della Conferenza Regione-Autonomie Locali espresso nella seduta del 16 luglio 2002;

RITENUTO OPPORTUNO procedere con un'azione vasta ed integrata alla riqualificazione ed alla valorizzazione culturale ed ambientale dell'Appia Antica e del suo territorio;

All'unanimità

DELIBERA

di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di legge regionale concernente: "Interventi per il recupero e la valorizzazione della Via Appia Antica", composta da n. 7 articoli e relazione che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.





REGIONE LAZIO

ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELL'AMBIENTE

Direzione Regionale
Ambiente e Protezione Civile

il Direttore

AL PRES. della DELIB. N. 1098

DEL 2 AGO 2002

Proposta di Legge Regionale concernente

"INTERVENTI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA VIA APPIA ANTICA"

RELAZIONE

La proposta di Legge Regionale che si pone all'approvazione del Consiglio tende a promuovere la realizzazione di interventi, descritti in dettaglio nell'articolo 3, finalizzati a recuperare e valorizzare l'antico tracciato dell'Appia Antica, in tutta la sua estensione nel territorio regionale, e le aree di interesse ambientale e paesistico che insistono sulla strada romana.

L'importanza dell'Appia Antica non è riferibile solo al tratto iniziale, quello che parte dal centro storico di Roma e che è caratterizzato da celebri vestigia monumentali (Porta di S. Sebastiano, Tomba di Cecilia Metella, Circo di Massenzio, Villa dei Quintilii, ecc.), ma si deve estendere a tutto il tracciato dell'antica *regina viarum*, da tutelare come entità unitaria e non solo per ambiti ristretti o per singole pertinenze monumentali. L'antico tracciato, infatti, attraversava verso Sud tutta la penisola percorrendo tutto il Lazio antico, la Campania, il Sannio e la Puglia fino a Brindisi.

L'importanza ed il significato che l'Appia Antica ha assunto fino ad oggi, con la stratificazione di monumenti e vicende storiche e culturali, costituisce un fattore capace di coinvolgere a tutti i livelli i soggetti che hanno interesse per la tutela di questo patrimonio inestimabile (istituzioni, società civile, mondo della cultura, ecc.).

L'interesse per l'antica via romana è riferibile anche al valore ambientale dei territori attraversati, con particolare riguardo per il Parco Regionale dell'Appia Antica, il Parco Regionale dei Castelli Romani, il Monumento Naturale Tempio di Giove Anxur, il Parco Regionale dei Monti Aurunci e il Parco Regionale di Scauri e Monte di Gianola, istituiti con leggi regionali.

L'obiettivo della legge è, pertanto, quello di riqualificare e valorizzare il patrimonio storico-culturale ed ambientale dell'Appia Antica e del suo territorio, conservandone i caratteri storici del paesaggio, le aree archeologiche, l'architettura, gli edifici rurali, il paesaggio agrario tradizionale, le sistemazioni di bonifica, e tutte le emergenze ambientali che la via romana attraversa.

Questo approccio integrato può trovare un ulteriore significato se si considera la tutela unitaria dell'intero tracciato stradale antico, per il quale è possibile in questa prima fase operare per la valorizzazione del tratto laziale e contemporaneamente sollecitare i competenti Ministeri per l'istituzione di un'adeguata forma di tutela dell'antica strada che riguardi la sua intera estensione, da Roma e Brindisi.

Parallelamente agli interventi di tutela di questo patrimonio, si tratta anche di promuovere la funzione educativa e didattica esplicata dai monumenti stessi per la conoscenza storica, e tutte quelle iniziative volte all'educazione ambientale.

E' prevista l'istituzione, nel bilancio della Regione Lazio per l'anno 2002, di un apposito capitolo denominato "Contributi per interventi di recupero e valorizzazione dell'Appia Antica", con lo stanziamento di €. 50.000 per le prime attività di delimitazione dell'ambito territoriale di intervento e per il completamento di iniziative in corso.

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. *Roberto De Filippis*

ALLEG. alla DELIB. N. 2098
DEL 2 AGO. 2002

W

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE
DELLA VIA APPIA ANTICA"

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



me
Pr

ART. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione, al fine di salvaguardare la via Appia Antica e le aree circostanti, che costituiscono, nel loro insieme, un patrimonio di inestimabile valore storico – culturale, ambientale e paesaggistico, promuove iniziative orientate alla valorizzazione, nell'ambito territoriale regionale di cui all'articolo 2, dei beni storico – architettonici ed archeologici e delle risorse naturali, nonché allo sviluppo del turismo sostenibile, dell'informazione ed educazione ambientale.

2. La promozione delle iniziative di cui al comma 1 avviene mediante la concessione di finanziamenti, nei limiti dello stanziamento del capitolo di bilancio di cui all'articolo 7.

3. La Regione promuove altresì le necessarie intese con le altre Regioni su cui insiste il tracciato della via Appia Antica, al fine della costituzione di un'area naturale protetta interregionale.

me

Be An

h

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
[Signature]

ART. 2

(Ambito territoriale delle iniziative)

1. L'ambito territoriale regionale interessato dalle iniziative previste dall'articolo 1, comma 1, è costituito dal tracciato della via Appia Antica e dalle aree circostanti, come delimitato dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 5.

me
Pa *Ru*

Ch

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 3

(Obiettivi delle iniziative finanziabili)

1. Possono essere ammessi ai finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 2, le iniziative che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) valorizzazione e miglioramento delle condizioni di conservazione del tracciato della via Appia Antica, delle zone archeologiche, degli edifici di valore storico-architettonico, del paesaggio e delle zone di interesse naturalistico;
- b) bonifica e recupero ambientale delle zone degradate;
- c) acquisto o espropriazione di manufatti e di terreni ai fini della valorizzazione della via Appia Antica;
- d) valorizzazione turistica, anche attraverso interventi informativi e di divulgazione informatica, nonché allestimento di spazi museali e di educazione ambientale;
- e) redazione di studi e di indagini conoscitive, anche storiche, iconografiche, cartografiche ed urbanistiche, sulla via Appia Antica, sulle zone archeologiche, sugli edifici storico-architettonici e sul paesaggio.

me
Per An

h

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 4

(Beneficiari dei finanziamenti) -

1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2:

- a) gli enti locali, anche in forma associata, gli enti gestori delle arce naturali protette, le università e gli enti pubblici di ricerca nonché gli altri enti pubblici.
- b) le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni private che perseguono, senza scopo di lucro, fini di carattere culturale ed ambientale;
- c) i soggetti proprietari di immobili di valore storico-architettonico.

me

Pa

Pa

h

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ART. 5

(Criteri)

1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita l'ambito territoriale delle iniziative di cui all'articolo 2 e stabilisce altresì, con riferimento ai diversi tipi di iniziative, i criteri:

- a) per la redazione, la presentazione e l'attuazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, dei progetti concernenti le iniziative finanziabili;
- b) per il raccordo tra le strutture regionali competenti nelle materie cui attengono le iniziative finanziabili, al fine della valutazione dei progetti e della formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità, fatto comunque salvo quanto previsto nel comma 2;
- c) per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, precisando, in particolare, la forma, in conto capitale o in conto interessi, nonché gli importi massimi di spesa da ammettere ai finanziamenti stessi;
- d) per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
- e) per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione dei progetti, nonché per la revoca dei finanziamenti concessi e per il conseguente recupero delle somme erogate.

2. Costituiscono titolo di priorità per la concessione dei finanziamenti:

- a) le iniziative realizzate dagli enti locali in forma associata, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- b) l'eventuale cofinanziamento da parte del soggetto richiedente e la relativa entità;
- c) le iniziative realizzate attraverso strumenti di cooperazione e di contrattazione programmata previsti dall'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

me

ER

A

h

(segue articolo 5)

d) le iniziative relative ad aree naturali protette regionali, a siti di importanza comunitaria e a zone di protezione speciale;

e) lo stato di approfondimento tecnico del livello progettuale;

3. Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, sono realizzate nel rispetto della normativa di settore statale e regionale e, in particolare, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni; delle leggi regionali istitutive delle aree naturali protette che ricadono totalmente o parzialmente nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e successive modificazioni.

4. La deliberazione di cui al comma 1 è proposta dall'assessore competente in materia ambientale, di concerto con gli assessori competenti nelle materie cui attengono le iniziative finanziabili.

Handwritten signature

me
Per

Handwritten signature

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Handwritten signature

ART. 6

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il fondo previsto all'articolo 7 è interamente destinato, in conformità alle indicazioni contenute in apposita deliberazione della Giunta regionale:

- a) alla copertura delle spese necessarie per procedere alla delimitazione dell'ambito territoriale delle iniziative ai sensi dell'articolo 2;
- b) al finanziamento di interventi di completamento di iniziative relative a progetti che risultano già presentati alla Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, dagli enti di gestione delle aree naturali protette dei Castelli Romani, dell'Appia Antica, dei Monti Aurunci nonché del Monumento Naturale del Tempio di Giove Anxur, ai sensi della l.r. 29/1997.

la

Il Prefetto

[Handwritten signature]

me

[Handwritten initials]

Art 7

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nel bilancio della Regione per l'anno 2002, di apposito capitolo denominato "Contributi per interventi di valorizzazione della via Appia Antica", con lo stanziamento di 100.000 da inserire nell'ambito dell'U.P.B. E22.

2. Alla copertura finanziaria dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di pari importo dell'U.P.B. E33.

3. All'istituzione del capitolo di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, con deliberazione della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

me

Be

G